Spedizione in abbonamento postale - Gruppo

Anno 117° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1976, n. **314**.

Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 2.250 unità.

I posti previsti in aumento, detratte le aliquote da attribuire ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attribuiti agli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Ai coadiutori giudiziari che hanno ottenuto l'idoneità negli stessi concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 è riservato un sesto dei posti previsti in aumento.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.400 milioni, si provvede mediante l'introito derivante da un aumento, nella misura di L. 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **315**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa delle figlie della carità, in Mirabella Eclano.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa delle figlie della carità, in Mirabella Eclano (Avellino), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco della Valdinievole » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco della Valdinievole » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1975, n. 204;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1976.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1976, con la denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia del-

le uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco della Valdinievole ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Bianco della Valdinievole » del tipo « Vin Santo » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Bianco della Valdinievole » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1976
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 166

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « BIANCO DELLA VALDINIEVOLE »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco della Valdinievole » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano Toscano nella misura non inferiore al 70% delle viti esistenti.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni: Malvasia del Chianti, Canaiolo bianco e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 25% e le uve di altri vitigni a frutto bianco « raccomandati » od « autorizzati » per la provincia, fino ad un massimo del 5% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Bianco della Valdinievole » debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Buggiano, Montecatini Terme e Uzzano ed in parte quello dei comuni di: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pescia e Pieve a Nievole.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio del confine provinciale Pistoia-Firenze con la strada statale n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del comune di Lamporecchio, il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Bruciannese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimurri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore, volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti; di qui devia a nord-est sulla carregiabile per Pozzarello passando da quote 46, 51 e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul rio Gerbi e al quadrivio di quota 38.

Prosegue verso nord per la strada statale Francesca costeggiando ad est il centro abitato di Monsummano Terme e prosegue, sempre verso nord, per la strada che costeggia ad ovest viale Renatico e Croce dove piegando verso nord-ovest attraversa il fiume Nievole e raggiunge a Colonna la strada statale Lucchese che segue verso nord-est fino ad incrociare il confine di Serravalle Pistoiese (quota 34).

Da qui segue verso nord il confine di Serravalle Pistoiese sino a raggiungere la quota 366, dopo aver di poco superato il C. Biglio risale quindi verso nord lungo il torrente Bolognole ed in prossimità della quota 477 piega verso sud-ovest per il sentiero che conduce a Casore del Monte.

Da Casore del Monte passando per quota 480 giunge a quota 238 in prossimità del torrente Rimaggio, segue il corso d'acqua verso nord fino in prossimità di quota 612, indi verso nord-ovest lungo la mulattiera per C. Giovannino prosegue lungo la stessa per le quote 438, 495, 228, 549, fino a raggiungere la strada per Morni a quota 604, percorre ancora verso nord-ovest quest'ultimo, indi riprende la mulattiera che attraversando il fosso Acquaviva a quota 513 riscende verso sud per le località Bozzolo, Caldaro, Poderina, Giove, Cari Mezzano giunge a Marliana.

Da questa località percorre la strada provinciale fino al km 13 indi volge ad ovest per una mulattiera che tocca le quote 486, 658, 656, 496, attraversato il torrente Borra scende verso sud per la carrareccia che attraverso le quote 448 e 397, costeggia a sud Poggio Mazzalucchio e segue in direzione ovest la strada che passa per le quote 432, 526, 531, 523 quest'ultima sul confine di Buggiano.

Percorre tale confine a quota 533 in corrispondenza del rio Framigno che percorre verso est fino ad incontrare la mulattiera che porta a C. Treserre, indi per la stessa attraverso le quote 602, 530, 572, 573 (C. Bubbiana), 574 e 496 e poi verso nord-ovest lungo la strada raggiunge l'abitato di Vellano.

Lasciato a nord l'abitato riprende la mulattiera che per le quote 480, 328, 299, si immette sulla strada provinciale Pescia-Lanciole in località di Ponte di Sorana sotto, prosegue per rio Torbola fino all'innesto sulla strada comunale Pescia-S. Quirico a quota 129; da qui volge a sud percorrendo la mulattiera che per le quote 450 e 425 giunge a Fibbialla, verso sud-ovest segue quindi il sentiero che passa per le quote 472, 514 raggiungendo Medicina.

A sud di Medicina si incontra con il rio Pezzana che percorre fino a quota 396; prosegue per una retta immaginaria in direzione sud fino a quota 419 di Poggio Ponzano quindi segue verso ovest una retta spezzata passante per le quote 582 (M. Cupola), 609 e 591 questa ultima sul confine di provincia (C.le Rimorticino).

Percorre verso sud il confine provinciale fino ad incontrare la linea ferroviaria Pescia-Lucca, che segue verso nord fino al ponte Squarciabocconi sul torrente Pescia di Collodi. Da dette località percorre verso est la strada che conduce ad Alberghi e da qui la provinciale fino alla località Molinaccio, da qui segue il limite comunale fra i comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese sino alla località Molino Nuovo e prosegue seguendo il confine tra i comuni di Buggiano e Ponte Buggianese, indi segue il confine fra il suddetto comune ed il comune di Massa e Cozzile e poi di Montecatini percorrendo il rio Pedicino fino alla confluenza con il rio S. Antonio; volgendo verso nord segue quest'ultimo fino ad incontrare la strada interpoderale in prossimità di Casa Frugoni.

Seguendo verso sud-est detta strada incontra il Fosso del Porrione e prosegue fino alla quota 20, indi per la strada poderale giunge a Casa Tonini ed al F. Nievole che segue verso sud fino al ponte del Porto.

Da qui volge a nord-est e segue la strada che da detta località conduce alle Case. Per la strada che da le Case segue quella che passa attraverso le quote 18, 17, 20, 21, e 22 innestandosi sulla strada statale n. 436 raggiunge per la medesima il rio Cecina, lo segue verso sud-ovest e superata C. dei Pescatori, segue in direzione sud-est la strada che superata la quota 26 e C. Borgiani, costeggia il bivio di Chiusi in prossimità della quota 15 attraversa la Paduletta di Ramone ne costeggia il lato sud-est e per la strada al bordo del bosco raggiunge il canale che segue verso sud fino ad incrociare il limite di provincia in prossimità di C. Faini. Percorre poi verso est il limite di provincia fino ad incontrare la località di Cerbera da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 58 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve ed in quello dei comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco della Valdinievole » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro, tendente al paglierino;
odore: lievemente vinoso, gradevole;
sapore: secco, vivace, armonico, talvolta leggermente tendente al frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino « Bianco della Valdinievole » possono essere destinate alla produzione del tipo « Vin Santo » seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:

l'uva dopo aver subìto un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 %;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 %;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del « Bianco della Valdinievole » vin santo non può avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il « Bianco della Valdinievole » vin santo, deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;

odore: intenso, etereo, tipico;

sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva 17 di cui:

per il tipo dolce, almeno 12 svolta ed un massimo da svolgere di 5°;

per il tipo semisecco, almeno 13 svolta ed un massimo da svolgere di 4°;

per il tipo secco, almeno 14 svolta ed un massimo da svolgere di 3°;

acidità totale minima: 6 per mille;

acidità volatile minima: 1 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Bianco della Valdinievole » vin santo di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco della Valdinievole » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1976.

Sostituzioni di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 12 marzo 1974-11 marzo 1976;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, n. 13132 e 6 ottobre 1975, n. 10792, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente 29 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 344 e 12 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 196, concernenti variazioni alla suddetta composizione;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, n. 3228, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 157, con il quale il dirigente generale dott. Antonio Soreca è stato preposto alla Direzione generale delle OO.II. in sostituzione del dott. Francesco Camanni, collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, n. 6968, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1975, registro n. 11, foglio n. 118, con il quale il dirigente generale dott. ing. Vittorio Della Corte è stato preposto al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, in sostituzione del dott. ing. Marco Rugen, nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, n. 36016, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 227, con il quale il dirigente generale dott. Aezio Turetta è stato preposto al provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, in sostituzione del dott. Virgilio Lucantoni, collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 11020, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1975, registro n. 13, foglio n. 273, con il quale il dirigente superiore tecnico dott. ing. Ettore De Coro è stato nominato capo del servizio tecnico centrale, in sostituzione del dott. ing. Filippo Rossi, nominato presidente di sezione del consesso in parola;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 11030, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1975, registro n. 13, foglio n. 276, con il quale il dirigente superiore tecnico dott. Emidio Della Casa è stato nominato consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Giorgio Semiani, destinato ad altro incarico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1975, n. 36119, pr. 1410, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1976, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale il dirigente superiore tecnico dott. Amedeo Di Trapani è stato nominato consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Bruno Liviera Zugiani, destinato ad altro incarico;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1975, n. 8731, pr. 964, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976, registro n. 1, foglio n. 261, con il quale

il dirigente superiore amministrativo, dott. Corrado Romeo è stato nominato consigliere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la lettera 5 novembre 1975, n. 9735, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto consesso il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Giuseppe Angelini Rota, in sostituzione dell'avv. Michele Savarese, dimissionario;

Viste le lettere 2 giugno 1975, n. MI/12/6950 e 22 ottobre 1975, n. MI/12/1738, con le quali il Ministero dei trasporti ha designato quale rappresentante delle ferrovie dello Stato in seno al consesso in parola, il dott. ing. Luigi Misiti vice direttore generale, e quale rappresentante della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il dott. ing. Franco Roberto Rossi, dirigente superiore, in sostituzione rispettivamente del dott. ing. Luigi Mayer e del dott. ing. Gino Tosti;

Vista la lettera 31 ottobre 1975, n. 1/37450, con la quale il Ministero della difesa ha comunicato che il capitano di vascello s.p.e. Antonio Rismondo ha sostituito nell'incarico il capo ufficio trasporti dello S.M. Difesa il C.V. s.p.e. Bruno Benvenuti;

Vista la lettera 10 aprile 1975, n. 1A/40 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che il dott. Angelo Pradella ha sostituito il dott. Antonio Lombardo nell'incarico di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1976, n. 10477, con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che il dott. ing. Emilio De Ruvo ha sostituito il prof. dott. Ugo Calderoni nell'incarico di direttore generale del demanio;

Ritenuto che occorre provvedere, in relazione a quanto sopra, alle conseguenti variazioni nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoindicati funzionari sono nominati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale preposto alla Direzione generale delle opere igieniche;

Della Corte dott. Vittorio, dirigente generale preposto al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Turetta dott. Aezio, dirigente generale preposto al provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo;

De Coro dott. ing. Ettore, dirigente superiore tecnico con funzione di capo del servizio tecnico centrale;

Della Casa dott. ing. Emidio, dirigente superiore tecnico con funzione di consigliere;

Di Trapani dott. ing. Amedeo, dirigente superiore tecnico con funzione di consigliere;

Romeo dott. Corrado, dirigente superiore amministrativo con funzione di consigliere;

Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente superiore della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

capitano di vascello s.p.e. Antonio Rismondo, capo ufficio trasporti stato maggiore Difesa;

Pradella dott. Angelo, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

De Ruvo dott. ing. Emilio, direttore generale del demanio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1976

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 139

(5867)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1976.

Ripartizione delle competenze e assegnazione dei membri alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 12 marzo 1974-11 marzo 1976, e si è fatta, tra l'altro, riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del predetto consesso ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 7631, con il quale, a scioglimento della riserva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, sopracitato, si procedeva alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del consesso in parola ed all'assegnazione dei componenti delle predette sezioni, con riserva di modificare con successivo provvedimento la composizione del consesso in esame dopo la definizione dell'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali e relative attribuzioni di funzioni dei funzionari tecnici e amministrativi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica non è mai stato perfezionato in quanto, a seguito dell'intervenuta definizione della posizione giuridico-amministrativa dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata definita secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che occorre emanare un nuovo provvedimento in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 7631, per provvedere alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse, a scioglimento della riserva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, n. 5438; 21 ottobre 1974, n. 185; 10 aprile 1975, n. 13132; 6 ottobre 1975, n. 10792 e 11 febbraio 1976, n. 4323, con i quali si è provveduto a variazioni della composizione del consesso di che trattasi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella attuale composizione sono le seguenti:

Sezione 1ª:

Edilizia in genere - Impianti sportivi e di carattere turistico - Costruzione in zone sismiche - Strutture in cemento armato precompresso - Attuazione dei piani di ricostruzione - Idoneità tecnica per costruzioni prefabbricati.

Sezione 2ª:

Viabilità - Acquedotti, fognature e impianti igienici speciali - Opere di consolidamento e spostamento di abitati.

Sezione 3ª:

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione - Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria e opere sussidiarie per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Acquedotti rurali;

Sezione 4ª:

Utilizzazione di acque pubbliche a scopo potabile irriguo e industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare - Linee di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica - Sbarramenti di ritenuta: approvazione progetti e sorveglianza.

Sezione 5ª:

Ferrovie, tranvie, metropolitane e funicolari - Aeroporti, eliporti, autostazioni e infrastrutture speciali dei trasporti pubblici - Servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna - Impianti tecnologici nelle costruzioni.

Sezione 6ª:

Disciplina dell'attività urbanistica - Piani territoriali di coordinamento - Piani regolatori generali comunali ed intercomunali - Piani di trasferimento degli abitati - Piani di ricostruzione - Questioni generali di interesse urbanistico.

Art. 2.

La composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

SEZIONE 1ª

Presidente:

Rivelli dott. ing. Roberto.

Membri:

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Spanò dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

Ortolani dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

Capitani dott. Fernando, capo dell'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia del Ministero dei lavori pubblici;

Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Frascione dott. Emidio, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Accardo dott. Salvatore, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;

Granito dott. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Rendina dott. ing. Luigi, consigliere;

Nicolai dott. ing. Gaetano, consigliere;

Croppi dott. ing. Gabriele, consigliere;

Reitano dott. ing. Alessandro, consigliere;

Carreras dott. arch. Guido, consigliere;

Rufini dott. ing. Gustavo, consigliere;

Della Casa dott. ing. Emidio, consigliere;

Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, consigliere;

Cordeschi dott. Francesco, consigliere.

Esperti:

Augusti prof. ing. Giuliano;

Cestelli Guidi prof. ing. Carlo;

Croce prof. ing. Arrigo;

Di Cristina prof. Umberto;

Giangreco prof. ing. Elio;

Jacobacci prof. dott. Alfredo.

SEZIONE 2ª

Presidente:

Rossi dott. ing. Filippo.

Membri:

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

Romano dott. Folco, dirigente generale con funzioni di direttore generale della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. del Ministero dei lavori pubblici;

Ortolani dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

Giannico prof. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Frascione dott. Emidio, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Accardo prof. Salvatore, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;
Sirignano dott. Augusto, dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Rismondo dott. Antonio, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Santaniello prof. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;
Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;
Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Pocci dott. ing. Giacomo, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Greco dott. ing. Gilberto, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Nicolai dott. ing. Gaetano, consigliere;
Croppi dott. ing. Gabriele, consigliere;
Lupino dott. ing. Salvatore, consigliere;
Catalano dott. ing. Carlo, consigliere;
De Francesco dott. ing. Rosario, consigliere.

Esperti:

Augusti prof. Giuliano;
Boazzelli dott. Guglielmo;
Carpi De Resmini dott. avv. Filippo;
Cestelli Guidi prof. ing. Carlo;
Croce prof. Arrigo;
Jacobacci prof. Alfredo;
Messina ing. Ettore;
Russo Spena prof. ing. Andrea;
Supino prof. ing. Giulio;
Vittorini ing. Marcello.

SEZIONE 3ª

Presidente:

Migliardi dott. ing. Aldo.

Membri:

Manfredonia dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE. del Ministero dei lavori pubblici;
Sanzo dott. Vito, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle OO.MM.;
Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
Giusti dott. ing. Marcello, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato alle acque di Venezia;
Canali dott. ing. Lamberto, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato per il Po di Parma;
Ferlito dott. Rosario, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;
Pradella dott. ing. Angelo, dirigente generale con funzioni di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;
Bottalico prof. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
Benvenuti dott. Valerio, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;
Balducci dott. Fausto, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio marittimo e dei porti;
Sirignano dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Testoni C. V. Aldo, direttore dell'ufficio idrografico della Marina;
Rismondo dott. Antonio, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Ricciardi dott. ing. Raffaele, consigliere;
Iacobucci dott. ing. Vitaliano, consigliere;
Rufini dott. ing. Gustavo, consigliere;
Catalano dott. ing. Carlo, consigliere;
Nicotera dott. ing. Giovanni Giuseppe, consigliere;
Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, consigliere;
Maggiulli dott. ing. Enrico, consigliere;
Masoni dott. Angiolo, consigliere.

Esperti:

Boazzelli dott. Guglielmo;
Cestelli Guidi prof. ing. Carlo;
Croce prof. Arrigo;
Ferro prof. Guido;
Giangreco prof. ing. Elio;
Jacobacci prof. Alfredo;
Messina prof. ing. Ettore;
Russo Spena prof. ing. Andrea;
Supino prof. ing. Giulio.

SEZIONE 4ª

Presidente:

Santopietro dott. ing. Mario.

Membri:

Manfredonia dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE. del Ministero dei lavori pubblici;
Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
Giusti dott. ing. Marcello, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato alle acque;
Canali dott. ing. Lamberto, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato per il Po;
Ferlito dott. ing. Rosario, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;
Pradella dott. ing. Angelo, dirigente generale con funzioni di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;
Bottalico prof. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

Granito prof. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Gnisci dott. ing. Ugo, consigliere;
Gazzolo dott. ing. Tommaso, consigliere;
Catalano dott. ing. Carlo, consigliere;
Masoni dott. Angiolo, consigliere.

Esperti:

Augusti prof. Giuliano;
Boazzelli avv. Guglielmo;
Croce prof. Arrigo;
Ferro prof. Guido;
Giangreco prof. ing. Elio;
Jacobacci prof. Alfredo;
Messina prof. ing. Ettore;
Russo Spena prof. Andrea;
Supino prof. ing. Giulio.

SEZIONE 5ª

Presidente:

Grauso dott. ing. Giuseppe.

Membri:

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;
Romano avv. Folco, dirigente generale con funzioni di direttore generale della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. del Ministero dei lavori pubblici;
Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
Sirignano dott. Augusto, dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione;
Rismondi dott. Antonio, capo dell'ufficio trasposti del Ministero della difesa;
Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Degiani gen. Albino, generale di brigata s.p.e.;
Cuomo gen. Italo Vittorio, maggiore generale del genio aeronautico R.I. s.p.e.;
Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;
Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Pocci dott. ing. Giacomo, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Danese dott. ing. Gaetano, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Calamani dott. ing. Ferdinando, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Ippoliti dott. ing. Adriano, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Greco dott. ing. Gilberto, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
De Coro Ettore, capo del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Reitano dott. ing. Alessandro, consigliere;
Della Casa dott. ing. Emidio, consigliere;
De Francesco dott. Rosario, consigliere.

Esperti:

Augusti prof. ing. Giuliano;
Cestelli Guidi prof. ing. Carlo;
Croce prof. Arrigo;
Vittorini prof. ing. Marcello.

SEZIONE 6ª

Presidente:

Rugen dott. ing. Marco.

Membri:

Spanò dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
Martuscelli dott. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;
Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;
Capitani dott. Fernando, capo dell'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;
Coronas dott. Giovanni Rinaldo, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'amministrazione civile;
De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;
Accardo prof. Salvatore, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'antichità e belle arti;
Benvenuti dott. Valerio, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;
Ricci dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale del turismo;
Sirignano dott. Augusto, dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Remine dott. Nicola, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;
Santaniello prof. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;
Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;
Degiani gen. Albino, generale di brigata s.p.e.;
Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ippoliti dott. ing. Adriano, dirigente superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Valle prof. Cesare, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Iacobucci dott. ing. Vitaliano, consigliere;
Carreras dott. arch. Guido, consigliere;
Catalano dott. ing. Carlo, consigliere;
Cordeschi dott. Francesco, consigliere.

Esperti:
Boazzelli dott. avv. Guglielmo;
Carpi De Resmini avv. Filippo;
Di Cristina prof. Umberto;
Jacobacci prof. Alfredo;
Piccinato prof. arch. Luigi;
Vittorini prof. ing. Marcello;
Zandano prof. Gianni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1976

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1976
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 138

(5889)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1971, relativo alla nomina del dott. Luciano Tavazza a presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;
Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Ente predetto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Luciano Tavazza è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 87

(6265)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;
Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1975 e 1° dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Signal Lux S.a.s., in Cornaredo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Signal Lux S.a.s., con sede e stabilimento in Cornaredo (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Signal Lux S.a.s., con sede e stabilimento in Cornaredo (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6126)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6125)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina e Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti 14 luglio 1967, n. 141/BC dell'amministrazione provinciale di Latina e 7 marzo 1975, n. 376, dell'amministrazione provinciale di Frosinone, con i quali le suddette amministrazioni hanno chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Taverna Cinquanta-Ponte Orefici » che ha inizio dalla strada provinciale « Ausente », in località Taverna Cinquanta, in provincia di Latina (estesa km 4 + 361) e termine sulla strada statale n. 630, in prossimità di Ponte Orefici, in provincia di Frosinone (estesa km 4 + 360);

Visto il voto 9 dicembre 1975, n. 661, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suindicata strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada interprovinciale « Taverna Cinquanta-Ponte Orefici » dell'estesa di km 8 + 721, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale ed attribuita alle amministrazioni provinciali di Latina e Frosinone per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5982)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1976.

Riconoscimento del circolo della vela di Bari ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del circolo della vela, con sede in Bari, lungomare N. Sauro n. 2, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 26 espresso in data 13 dicembre 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo della vela, lungomare N. Sauro, n. 1 - Bari, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il circolo suddetto è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della citata legge, nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo della vela deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Il circolo sopracitato è autorizzato per il rilascio delle patenti ad utilizzare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso il circolo della vela sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente del circolo della vela o persona dallo stesso delegata;

1° *membro*: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

2° *membro*: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana a vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

1° *membro*: come sopra;

2° *membro*: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

N.........................
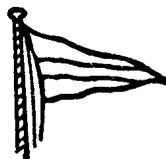
CIRCOLO VELA BARI

PATENTE di ABILITAZIONE

per

Imbarcazioni da diporto

— Copertina —

Firma del Titolare ....

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: CITTA' ....

Via ....

Firma del Presidente

....

— 1 —

CIRCOLO DELLA VELA
BARI

Patente N. ....

che abilita al comando di imbarcazioni a vela o di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

Il Presidente

Patente N. ....

che abilita al comando di imbarcazioni a vela o di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa.

Data

Il Presidente

— 2 —

Patente N. ....

che abilita al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data

Il Presidente

PRESCRIZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

— 3 —

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Città ....

Via ....

Data ....

Firma ....

Città ....

Via ....

Data ....

Firma ....

Città ....

Via ....

Data ....

Firma ....

— 4 —
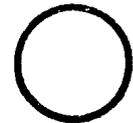
SOSPENSIONE PATENTE

....

....

....

....

....

....

....

REVISIONI

....

....

....

....

....

....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

ART. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel codice

della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. (Omissis)...

ART. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro e fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

ART. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

(5991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1976. Prezzi dei cementi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 3 del 7 febbraio 1975, ratificato con il provvedimento C.I.P. n. 6 del 27 marzo 1975;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 26 giugno 1974;

Rilevati e riscontrati gli incrementi, verificatisi dalla data dell'ultimo provvedimento C.I.P. sopra citato, per i vari elementi di costo relativi alla produzione ed alla commercializzazione dei cementi;

Ravvisata la necessità di aggiornare i prezzi in vigore anche per non mettere in pericolo la regolarità della produzione e, conseguentemente, i rifornimenti al settore dell'edilizia;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono fissati i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 »	L. 1.710	al q.le
cemento ad alta resistenza « 425 »	» 2.080	»

Roma, addì 26 maggio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6431)

Provvedimento n. 14/1976. Prezzo delle scorie Thomas

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 22 del 7 agosto 1975;

Considerato che per le scorie Thomas, fertilizzante fosfatico di totale importazione, si mette in pericolo la regolarità dei rifornimenti all'agricoltura, se non si apportano gli indispensabili aumenti dei prezzi in vigore di cui al citato provvedimento del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica del citato provvedimento sono stabiliti, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi delle scorie Thomas:

1) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

Per la campagna aprile 1976-marzo 1977 sono stabiliti i seguenti prezzi massimi per merce franco vagone non sdoganato:

a Modane .	L. 5.610 a q.le tenore 18/20 %	a scelta del compratore
a Chiasso . . .	L. 5.860 a q.le tenore 18/20 %	

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario, saranno resi noti dalla segreteria generale del C.I.P.

Le scorie Thomas possono essere prodotte e fornite al tenore 17/19 % o 16/18 % di P_2O_5 anzichè 18/20 %. In tal caso il prezzo dovrà risultare fatturato con una riduzione di L. 305 (trecentocinque) per ogni unità fertilizzante rispetto a quello fissato con il presente provvedimento per le scorie Thomas a tenore 18/20 %.

2) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo ai suddetti prezzi (secondo la base più conveniente) solamente le seguenti voci:

spesa di trasporto compresi i relativi facchinaggi dalla stazione di frontiera al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 115 e quello al dettagliante in ragione di L. 170 per quintale;

l'I.V.A.

Roma, addì 26 maggio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6432)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 20 maggio 1976, n. 11/1976, concernente « Prezzi dei prodotti petroliferi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1976, alla pag. 3949, quintultima riga, anzichè: « *93.350* », leggasi: « *98.350* ».

(6260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Feletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Feletto (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2268/M)

Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2273/M)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 577.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263/M)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Von decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2264/M)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2270/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2272/M)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1976, il comune di Villesse Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2265/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	839 —	839 —	838,50	839 —	839 —	838,95	838,90	839 —	839 —	839 —
Dollaro canadese .	855,80	855,80	856,50	855,80	855,50	855,80	855,20	855,80	855,80	855,80
Franco svizzero .	337,91	337,91	337,55	337,91	337,75	337,90	337,75	337,91	337,91	337,90
Corona danese .	138,14	138,14	138,10	138,14	138,10	138,10	138,07	138,14	138,14	138,15
Corona norvegese .	151,58	151,58	151,49	151,58	151,50	151,55	151,45	151,58	151,58	151,60
Corona svedese .	189,18	189,18	188,50	189,18	189 —	189,15	189,09	189,18	189,18	189,20
Fiorino olandese	306,19	306,19	306 —	306,19	306,10	306,15	306 —	306,19	306,19	306,20
Franco belga .	21,274	21,274	21,28	21,274	21,27	21,26	21,265	21,274	21,274	21,27
Franco francese	177,30	177,30	177 —	177,30	177,25	177,30	177,22	177,30	177,30	177,30
Lira sterlina .	1497,70	1497,70	1497 —	1497,70	1495,50	1497,70	1496,50	1497,70	1497,70	1497,70
Marco germanico .	324,50	324,50	324,60	324,50	324,75	324,40	324,48	324,50	324,50	324,50
Scellino austriaco .	45,40	45,40	45,35	45,40	45,60	45,40	45,36	45,40	45,40	45,40
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,65	27,75	27,57	27,70	27,60	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola .	12,389	12,389	12,40	12,389	12,37	12,38	12,38	12,3890	12,3890	12,40
Yen giapponese .	2,815	2,815	2,81	2,815	2,80	2,81	2,8005	2,8150	2,8150	2,81

Media dei titoli del 24 maggio 1976

Rendita 5 % 1935 .	96,625
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,800
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,150
» 5 % (Città di Trieste) .	91,175
» 5 % (Beni esteri) .	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	89,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	84 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,275
» poliennali 7 % 1978 .	90,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1976

Dollaro USA	838,95
Dollaro canadese .	855,50
Franco svizzero	337,83
Corona danese .	138,105
Corona norvegese .	151,515
Corona svedese .	189,135
Fiorino olandese	306,095
Franco belga .	21,269
Franco francese .	177,26
Lira sterlina .	1497,10
Marco germanico .	324,49
Scellino austriaco .	45,38
Escudo portoghese .	27,675
Peseta spagnola	12,384
Yen giapponese	2,808

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 6 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.69)

Bando di concorso a quattro borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, didattica della matematica.

(*Bando n.* 203.1.18)

Bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 201.2.19)

Bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 209.6.5)

Bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.7.39)

Bando di concorso a nove borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze di ingegneria e architettura, settore informatica di base e applicata.

(6196)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Cagliari;

Considerato che e stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Cagliari e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse e svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925 e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 700, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 700, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 700;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2.

Art. 12.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate « vigilatrici penitenziarie » in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1976
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 182

Schema di domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . nata a . provincia di . il . (giorno, mese ed anno) . . . domiciliata in . . provincia di . . via . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Cagliari.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . presso . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria): . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(6023)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1976, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 149, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova, ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1975.

(6139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per un corso di studio per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1975, concernente la organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1976-77 è istituito un corso di studio per aspiranti segretari comunali da tenersi in Roma presso un istituto universitario per posti n. 120.

Il corso ha il fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale e consiste in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della durata di quaranta giorni presso comuni.

Il corso avrà inizio il 5 novembre 1976. Il tirocinio verrà espletato nei successivi mesi di maggio e giugno.

Gli esami finali del corso avranno luogo nella terza decade di giugno.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiranno entro il 31 marzo 1977;

2) alla data del presente decreto non abbiano superato il 30° anno di età;

3) non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1976-77;

4) abbiano conseguito o conseguiranno nella sessione estiva dell'anno accademico in corso il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che non risultino di buona condotta morale e civile o che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi al corso gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione tenendo conto, per ognuno, della votazione riportata nel diploma di laurea, degli altri titoli eventualmente esibiti e della attitudine alla carriera di segretario comunale risultante dalla documentazione acquisita.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 4.

La domanda di ammissione al corso redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 30 giugno 1976.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio. Gli aspiranti che prevedono di conseguire il diploma di laurea nella sessione estiva dell'anno accademico in corso potranno presentare il certificato entro il termine massimo del 15 agosto 1976. Tale riserva dovrà essere esplicitamente espressa nella domanda;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

4) certificato di residenza in data non anteriore a quella del presente decreto;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo. Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1976-77;

di non prestare comunque ed a qualsiasi titolo la propria opera, ancorchè non retribuita, presso enti pubblici o privati;

di essere in possesso della cittadinanza italiana.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 170.000 (centosettantamila) mensili, ridotta a L. 100.000 (centomila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo del tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su attestazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato, al termine del corso, appositi esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 8/10 riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: COSSIGA

(6301)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 10 giugno 1974, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sessione anno 1971-72, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rinaldi Michele, nato a Sora il 28 novembre 1925 . . . . punti 95 su 100
2. Borrelli Domenico, nato a Cerignola il 26 luglio 1933 . . . . . . » 90 »
3. Boscaino Nazzareno, nato a Benevento il 1° gennaio 1928 . . . . . . » 85 »
4. Bernardini Paolo, nato ad Arezzo il 25 aprile 1924 . . . . . . » 82 »
5. Breschi Francesco, nato a Bologna il 24 ottobre 1926 . . . . . . » 80 »
6. Franchi Luciano, nato a Volterra il 9 gennaio 1938 . . . . . . » 80 »
7. Pierro Francesco, nato a Spinazzola il 2 aprile 1924 . . . . » 80 »

8. Russo Angelo, nato a Milano il 7 novembre 1925 . . . . punti 78 su 100
9. Colini Romano, nato a Roma il 9 febbraio 1930 . . . . » 75 »
10. Lo Monte Giovanni, nato a Palermo il 4 novembre 1938 . . . . . . » 75 »
11. Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927 . . . . » 75 »
12. Gesuè Ambrogio, nato a Bacoli il 1° luglio 1922 . . . . » 73 »
13. Borrelli Francesco, nato a Napoli il 28 aprile 1928 . . . . » 72 »
14. Maggiulli Bruno, nato a Napoli il 1° aprile 1935 . . . . » 72 »
15. Porati Marco, nato a Milano il 16 agosto 1934 . . . . » 72 »
16. Ruffino Gaspare, nato a Palermo il 28 settembre 1926 . . . . . » 72 »
17. Conforti Giuseppe, nato a Greco Milanese il 14 febbraio 1923 . . . . » 70 »
18 D'Angelo Fulvio, nato a Roma il 6 settembre 1931 . . . . » 70 »
19. Ferrari Paolo, nato a Modena il 23 maggio 1935 . . . . » 70 »
20. Fiandaca Claudio, nato a Caltanissetta il 5 luglio 1928 . . . . » 70 »
21 Gambardella Pellegrino, nato a Visciano il 15 maggio 1926 . . . . » 70 »
22. Giardina Papa Francesco, nato a S. Angelo di Brolo il 19 febbraio 1936 . . » 70 »
23. La Carrubba Carmelo, nato a Comiso l'8 febbraio 1931 . . . . » 70 »
24. Martinotti Alberto, nato a Milano il 17 settembre 1934 . . . . . . » 70 »
25. Meucci Dante, nato a Napoli il 15 maggio 1931 . . . . » 70 »
26. Panzera Giovanni, nato a Caserta il 9 marzo 1926 . . . . » 70 »
27. Sergio Guido, nato a Napoli il 15 aprile 1930 . . . . » 70 »
28. Stinelli Stanislao, nato a Napoli il 26 luglio 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5676)

Commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 65, 66, 67, 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale è stata bandita la sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1975 per il personale sanitario ospedaliero;

Ritenuta la necessità di costituire, per la sessione di esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1975, la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti la commissione esaminatrice dell'esame nazionale a direttore di farmacia;

Decreta:

E' costituita, per il fine specificato in narrativa, la seguente commissione:

Presidente:

Frascione prof. Emidio, direttore generale degli ospedali.

Componenti:

Leopardi dott. Giacomo, presidente dell'ordine dei farmacisti di Roma, delegato dal presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;

Leoni dott. Mario, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componente con funzioni di segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia.

Della data di effettuazione del sorteggio sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5550)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice, per la qualifica di mestiere di idraulico, dei concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 49, foglio n. 213, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che gli undici posti messi a concorso sono ripartiti come segue: cinque per operaio specializzato, tre per operaio qualificato e tre per operaio comune;

Considerato, altresì, che dei tre posti di operaio qualificato uno è riservato alla qualifica di mestiere di idraulico;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso relativo alla qualifica di mestiere di idraulico sopra indicata è costituita come segue:

Presidente:

Filipponi dott. Federico, primo dirigente.

Membri:

Esposito dott.ssa Rita, direttore di sezione;

Salvatore dott. Dino Antonio, direttore di sezione;

Oballa prof. Lanfranco, insegnante tecnico-pratico di lavori edili presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma;

Conti prof. Giancarlo, ordinario di esercitazioni pratiche presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «A. Righi» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal rag. Antonio Giovanni Cossu, segretario principale nel Ministero.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 150.000 (centocinquantamila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 201

(5412)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 352, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Condorelli dott. Antonino, primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Venezia, presidente;

Ferrante dott.ssa Anna, direttore di divisione aggiunto presso la sovrintendenza scolastica interregionale di Venezia;

Valvo dott. Emanuele, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Treviso;

Palumbo dott. Pasquale, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Vicenza;

Letizi dott. Luciano, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Venezia;

Ferron prof. Lino, ispettore aggiunto capo presso l'ispettorato della motorizzazione civile di Venezia, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Monti Salvatore, segretario presso il provveditorato agli studi di Venezia.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila), graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 206

(5403)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 347, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Vitale dott. Oronzo, primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Ancona, presidente;

Capparè dott. Emilio, direttore di divisione presso il provveditorato agli studi di Chieti;

De Simone dott. Giuseppe, direttore di divisione presso il provveditorato agli studi di Macerata;

De Gregorio dott. Michele, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Ancona;

Santilli dott. Sandro, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Pesaro;

Gioia ing. Vittorio, ispettore principale presso l'ufficio della motorizzazione e dei trasporti di Ancona, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Cozzo Giuseppe, consigliere presso il provveditorato agli studi di Ancona.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila), graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 208

(5405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1975, registro n. 17, foglio n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 3 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la decisione n. 596 del Consiglio di Stato, sezione VI del 21 ottobre 1975;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Faraone dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione.

Membri:

Donno prof. Giacinto, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Bari;

Cupo prof. Carlo, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Salerno;

Tremola dott. Emanuele, dirigente superiore tecnico;

Luchetti dott. Walter, primo dirigente tecnico.

Segretario:

Gaglione dott. Angelo, consigliere.

Ai componenti che ne abbiano diritto spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni.

La spesa presunta di L. 1.000.000 graverà sul cap. 1112 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 368

(5750)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 17, foglio n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 novembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 596, sezione VI del 21 ottobre 1975;

Vista la legge 15 novembre 1973, n 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per servizio repressione frodi, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Greco dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Eschena prof. Tommaso, ordinario di chimica agraria nell'Università di Napoli;

Pallotta prof. Umberto, ordinario di industrie agrarie nella Università di Bologna;

Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Astegiano dott. Vincenzo, primo dirigente tecnico.

Segretario:

Terracciano dott. Giovanni, direttore di sezione.

Ai componenti che ne abbiano diritto spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni.

La spesa presunta di L. 1.000.000 graverà sul cap. 1112 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 337

(5751)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale della Ragioneria generale dello Stato in data 25 maggio 1976 pubblica il decreto ministeriale 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio stesso anno, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 65, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974.

(6278)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale della Ragioneria generale dello Stato in data 25 maggio 1976, pubblica il decreto ministeriale 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio stesso anno, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 150, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 23 settembre 1975.

(6279)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di saldatore « elettrico ed autogeno » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 24 marzo 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 6 Difesa, foglio n. 290, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello stato in prova, per la qualifica di mestiere di saldatore « elettrico ed autogeno » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5495)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due farmacie succursali nel comune di Jesolo

E' bandito un concorso, riservato ai titolari di farmacie regolarmente in esercizio nel comune di Jesolo (Venezia), per il conferimento di due farmacie succursali stagionali.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 15 giugno 1976.

(5736)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 del 6 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1973;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2 del 27 maggio 1975 e successivamente modificata con decreto n. 1603 del 23 giugno 1975;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla citata commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Veneto n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Duner Mario	punti	74,893
2. Chiaratti Tonino	»	74,165
3. Scaranello Giovanni	»	60,811
4. Biasin Dino .	»	56,975
5 Destro Vanni	»	56,758
6. De Stefani Carlo	»	55,946
7. Franzoso Giovanni Maria	»	55,326
8. Cataldo Elio	»	54,710
9. Flocco Vincenzo	»	54,522
10. Furlani Marco	»	52,963
11. Rossin Antonio	»	52,783
12. Prearo Giampietro	»	52,554
13. Bertocco Stefano	»	51,000
14. Benedetto Filippo	»	49,529
15. Sturabotti Bernardino	»	48,183
16. Torricelli Ernesto	»	45,000
17. Condorelli Filippo	»	43,395

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 4 maggio 1976

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1126 del 4 maggio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso e all'assegnazione delle sedi vacanti;

Viste le istanze dei candidati idonei, da cui risultano le indicazioni delle sedi di preferenza dei posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Veneto n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Duner Mario: Polesella (condotta unica);
Chiaratti Tonino: Adria capoluogo (primo reparto);
Scaranello Giovanni: Ceregnano (condotta unica);
Biasin Dino: Villadose (condotta unica);
Destro Vanni: Adria capoluogo (secondo reparto);
De Stefani Carlo: Bagnolo Po (condotta unica);
Franzoso Giovanni Maria: Loreo (seconda condotta);
Cataldo Elio: Villanova del Ghebbo (condotta unica);
Flocco Vincenzo: Ceneselli (condotta unica);
Furlani Marco: Taglio di Po (terzo reparto - zona marina);
Prearo Giampietro: Adria (Cà Emo);
Bertocco Stefano: Calto (condotta unica);
Benedetto Filippo: S. Bellino (condotta unica);
Sturabotti Bernardino: Villanova Marchesana (condotta unica);
Torricelli Ernesto: Adria (Bellombra);
Condorelli Filippo: Porto Tolle (Cà Venier).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, esposto all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 4 maggio 1976

Il medico provinciale: STERRANTINO

(5963)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1975, n. 71, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di tre posti di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto in data 8 marzo 1976, n. 697 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero degli interni;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale superiore;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Rogheto dott. Aldo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche.

La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 5 maggio 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(5813)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame vacante nel comune di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1348-AA.2/16 in data 1° aprile 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame presso il comune di Padova;

Visto che il prof. Marcato Stefano, componente della predetta commissione, ha segnalato di non poter far parte della commissione;

Considerata la necessità di dover procedere alla nomina di altro componente in sostituzione del prof. Marcato Stefano, dimissionario, e quindi di modificare il precedente decreto di nomina;

Vista la terna di docenti universitari segnalata a suo tempo dall'ordine dei veterinari di Padova;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1348-AA.2/16 in data 1° aprile 1976, il prof. Giancarlo Mandelli, docente in anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame, presso il comune di Padova, in sostituzione del prof. Marcato Stefano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 26 aprile 1976

Il veterinario provinciale: BERTI

(5498)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della sezione di cardiologia aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Penne (Pescara).

(6160)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(6161)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Il numero dei posti è elevato a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cefalù (Palermo).

(6162)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Brescia.

(6157)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(6158)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anatomia e istologica patologica;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione lungodegenti con aggregata sezione di geriatria;

quattro posti di assistente della divisione di urologia con aggregato servizio di emodialisi (di cui due per il servizio di emodialisi);

un posto di assistente della divisione di medicina generale (servizio di guardia);

un posto di assistente della divisione di pediatria;

quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente del servizio di recupero e riabilitazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rieti.

(6156)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(6163)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(6164)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(6159)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1976, n. 8.

Legge forestale regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 7 aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Linee di politica forestale regionale

La presente legge, in attuazione dell'art. 3 dello statuto della regione Lombardia, promuove la piena valorizzazione delle risorse sociali ed economiche del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni di montagna e l'attiva salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, mediante una politica di programmazione che assicuri la razionale utilizzazione dei terreni, l'incremento della produzione legnosa e delle altre attività economiche connesse, la prevenzione e la eliminazione delle cause di dissesto idrogeologico, la realizzazione delle opere di interesse regionale per la difesa del suolo ed il potenziamento del verde.

Le norme della presente legge riguardano in particolare:

1) la gestione e l'incremento del patrimonio indispensabile forestale della Regione;

2) gli interventi diretti alla realizzazione di rimboschimenti ed allo sviluppo della silvicoltura ed arboricoltura da legno, da parte di enti pubblici e di privati allo scopo di favorire l'incremento della produzione legnosa;

3) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-agrario-forestale e di conservazione del suolo sulla base dei piani di bacino idrografico;

4) l'incremento e la valorizzazione tecnico-economica dei patrimoni silvo-pastorali sulla base dei piani economici di gestione elaborati dalle comunità montane, dai comuni e dagli altri enti.

La Regione provvede altresì, direttamente o mediante erogazione di contributi, agli interventi contro i parassiti delle piante forestali; all'attuazione di iniziative per l'assistenza tecnica, la commercializzazione dei prodotti silvo-pastorali, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione d'interesse regionale in materia forestale tenuto conto del coordinamento statale ai sensi dell'art. 4, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; all'ampliamento o alla revisione dei vincoli idrogeologici; ad ogni altro intervento volto a realizzare le finalità della presente legge.

Art. 2.

Programmi di sistemazione

La Regione, tenuto conto dei piani generali statali di difesa del suolo, nei limiti delle competenze attribuite ad essa dalle norme vigenti e sulla base dei piani territoriali e di sviluppo socio-economico adottati dalle comunità montane per il territorio montano e proposti dagli organismi comprensoriali per il restante territorio, finanzierà programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica e idraulico-agrario-forestale proposti dalla giunta regionale e approvati dal consiglio regionale.

Qualora non siano operanti i piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e dei comprensori, le comunità montane e gli organismi comprensoriali predisporranno, ferme restando le rispettive competenze, entro il 31 marzo di ogni anno, programmi annuali ai fini delle proposte da formularsi dalla giunta regionale e da approvarsi dal consiglio regionale ai sensi del precedente comma.

I relativi interventi prevederanno in particolare le opere di interesse regionale e locale riguardanti:

1) i complessi organici di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi radi e degradati comprese le necessarie opere di sistemazione delle pendici franose, in difesa dalle valanghe, di avvistamento e prevenzione degli incendi boschivi, di sistemazione dei torrenti, di viabilità ed edilizia di servizio;

2) la valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti;

3) i complessi organici di opere comunque attinenti alla regolazione idrica ed alla difesa degli abitati dalle acque, con particolare riguardo alla sistemazione delle sponde e delle pendenze dei corsi d'acqua ed alle canalizzazioni principali e secondarie delle acque deficienti di scolo.

Sulla base dei risultati conseguiti potranno essere apportate eventuali variazioni ai programmi in corso.

Art. 3.

Manutenzione e lavori di pronto intervento

Il consiglio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente iscritti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali, su proposta della giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ogni anno i programmi relativi alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale e di quelle idrauliche di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6.

La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma precedente, sentita la commissione consiliare competente, provvede:

1) alla coltura ed al potenziamento dei vivai forestali;

2) ai lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 e localizzati nei territori montani.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

Art. 4.

Delega all'esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei programmi approvati dalla Regione ai sensi della presente legge è delegata alle comunità montane, per i territori di loro competenza, e, per il restante territorio, ai consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, od a consorzi costituiti tra comuni oppure, in loro mancanza, ai comuni interessati.

Gli enti delegati, ove non dispongano di servizi tecnici, si avvarranno dei competenti uffici tecnici regionali.

I pareri tecnico amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di bonifica montana, di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento fondiario, restano regolati dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 30.

E' elevato a cento milioni l'importo dei lavori per i quali è richiesto il parere dei comitati tecnici provinciali per la bonifica.

Art. 5.

Impiego di manodopera

In via transitoria e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione di cui all'art. 9 della presente legge, e della attuazione della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, la giunta regionale e gli enti delegati di cui al precedente articolo sono autorizzati ad impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione, operai assunti con contratto di diritto privato, secondo le indicazioni dei contratti o accordi collettivi stipulati a livello nazionale e regionale dalle regioni e dai rappresentanti sindacali di categoria.

Art. 6.
Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca

Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti alla forestazione, alla sistemazione idraulico-agrario-forestale, all'arboricoltura da legno, alla gestione ed al miglioramento delle aziende silvo-pastorali, alla sperimentazione ed assistenza tecnica per le attività agrarie delle zone montane, la Regione:

1) provvede direttamente all'assistenza ed alla consulenza tecnica in favore delle comunità montane, degli organismi comprensoriali, degli enti e degli operatori singoli ed associati;

2) istituisce o finanzia campi di lavoro e borse di studio per incentivare l'apprendimento od il perfezionamento delle scienze e delle tecniche silvo-pastorali da parte di giovani laureati, diplomati e studenti in armonia con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio;

3) promuove iniziative culturali e sociali volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture sulla base dei programmi annuali;

4) definisce specifici programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale, coordina l'attività e le iniziative degli enti o istituti di ricerca pubblici od a prevalente partecipazione pubblica, concede contributi agli stessi ai fini della realizzazione di detti programmi, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di ricerca;

5) aggiorna e perfeziona il catasto forestale regionale.

Titolo II
DEMANIO FORESTALE

Art. 7.
Demanio forestale della Regione

Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione, denominato « demanio forestale regionale », è formato:

1) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281;

2) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

3) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

4) dai terreni montani acquisiti a termine di provvedimenti in attuazione di piani regionali;

5) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla Regione.

Possono altresì essere acquisiti, anche mediante espropriazione in virtù dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i terreni interclusi nei beni regionali o ad essi adiacenti, quando il loro incorporamento sia necessario per una migliore gestione dei beni stessi, nonchè le aree occorrenti per strade di accesso, spazi di deposito od altri impianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale.

Per le relative espropriazioni si applicano, a norma dello art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 8.
Direttive di utilizzazione del demanio forestale

Per il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge il demanio forestale regionale sarà utilizzato in conformità alle direttive seguenti:

1) potenziamento della funzione protettiva, ricreativa e culturale, con la costituzione di riserve e parchi naturali;

2) incremento del patrimonio faunistico ed ittico;

3) incremento delle funzioni produttive;

4) creazione di aziende come modello di razionale gestione delle risorse forestali e foraggere per il progresso socio-economico della montagna;

5) promozione e finanziamento da parte della Regione di iniziative delle comunità montane e degli altri enti locali atte alla costituzione di aziende speciali a conduzione associata tra enti locali o tra imprenditori agricoli, stabilendo un contributo *una tantum* per le spese di avviamento.

Art. 9.
Gestione del demanio forestale

Il demanio forestale è gestito dall'amministrazione regionale che si avvale degli ispettorati forestali fino a diversa regolamentazione normativa della materia.

Art. 10.
Patrimonio forestale degli enti locali

La Regione favorisce la formazione e l'ampliamento del patrimonio agro-silvo-pastorale delle comunità montane e degli altri enti locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli enti medesimi, secondo modalità e condizioni da determinarsi in appositi provvedimenti legislativi.

Nell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà data priorità ai casi previsti dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed alle iniziative tendenti all'accorpamento od alla ricomposizione della proprietà fondiaria.

Titolo III
RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E IDRAULICO-FORESTALE

Art. 11.
Progetti esecutivi dei lavori

Il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui al precedente art. 2, ne determina il finanziamento, dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere.

L'elenco dei terreni da rimboschire o da sistemare con l'indicazione dell'eventuale indennità di occupazione e la planimetria allegata ai progetti esecutivi, è pubblicato nell'albo delle comunità montane e dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Le eventuali opposizioni degli interessati dovranno essere presentate entro i successivi quindici giorni alle comunità montane od ai comuni competenti per territorio, che ne cureranno l'immediata trasmissione alla giunta regionale.

Art. 12.
Esecuzione e collaudo dei lavori

Per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

Art. 13.
Occupazione temporanea dei terreni

Qualora non si proceda all'acquisizione od all'espropriazione dei terreni da rimboschire o sistemare, i lavori necessari potranno essere eseguiti previo consenso dei proprietari o possessori mediante apposita convenzione nella quale sarà stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

In caso di mancato accordo, gli enti delegati dalla Regione alla esecuzione dei lavori potranno procedere nel territorio di loro competenza all'occupazione temporanea dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo II, capo I, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le attribuzioni ivi conferite al prefetto sono devolute al presidente della giunta regionale e la perizia per la determinazione dell'indennità sarà effettuata dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

L'indennità sarà versata direttamente agli aventi diritto.

Art. 14.
Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti

Ai terreni rimboschiti ai sensi dei precedenti articoli 11, 12 e 13 è vietato apportare trasformazioni colturali; essi non potranno inoltre ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salva l'esecuzione di opere di pubblica utilità disposte od autorizzate dalla giunta regionale.

Titolo IV

INCENTIVI PER LA FORESTAZIONE E L'APICOLTURA

Art. 15.

Contributi in conto capitale

Nei territori montani o sottoposti a vincolo idrogeologico, ai proprietari o possessori di terreni non destinabili all'attività agricola e zootecnica e di boschi radi o degradati, che intendano rispettivamente rimboschirli o ricostituirli a bosco, sono concessi contributi nella seguente misura:

1) fino al cento per cento agli enti locali;

2) fino al novanta per cento alle forme associative fra imprenditori agricoli;

3) fino all'ottanta per cento ai privati singoli.

Nella spesa ammissibile a contributo sono compresi l'impianto, le cure colturali per più anni, la sostituzione delle fallanze, le recinzioni, le opere antincendio e quelle di sistemazione delle frane e dei corsi d'acqua, la viabilità di servizio se indispensabile, potrà essere altresì riconosciuto un compenso non superiore al reddito annuo della precedente coltura moltiplicato per dieci.

Nel restante territorio sono concessi, per l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, contributi nella seguente misura:

1) fino al sessanta per cento agli enti locali ed alle forme associative di lavoratori, coltivatori ed imprenditori agricoli;

2) fino al quaranta per cento ai privati singoli.

Qualora si tratti di pioppeti, i contributi saranno concessi soltanto per il loro impianto in terreni golenali nella misura di cui al precedente comma.

I contributi potranno essere concessi per superfici minime di due ettari quanto ai rimboschimenti di cui al primo comma del presente articolo, e di cinque ettari, anche se formati da appezzamenti non contigui, quanto alle colture arboree.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 16.

Manutenzione dei terreni rimboschiti

Dopo il collaudo finale, i proprietari sono tenuti ad osservare le norme seguenti per la manutenzione dei terreni rimboschiti:

1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva deroga su autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo;

2) obbligo:

a) in caso di danneggiamento per incendio od altre cause imputabili al concessionario, di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento;

b) di provvedere alla lotta antiparassitaria;

c) di eseguire, nell'età giovanile del rimboschimento, le necessarie sostituzioni di fallanze per assicurarne la efficienza;

d) di compiere gli opportuni diradamenti secondo l'età e lo sviluppo della piantagione.

La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo procede d'ufficio, in sostituzione degli obbligati ed a loro spese, all'esecuzione delle opere a norma della legislazione vigente.

Art. 17.

Pascoli montani e agriturismo

I contributi per i miglioramenti fondiari relativi ai pascoli montani previsti dall'art. 9, lettera *a*), della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, sono elevati al limite massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile quando i miglioramenti stessi riguardino la tutela dell'ambiente naturale, la conservazione del suolo ed il riordinamento dell'utilizzazione dei pascoli.

Possono essere concessi i contributi per opere ed iniziative di carattere agrituristico connesse all'attività dell'alpeggio e localizzate nei territori montani nella misura del novanta per cento della spesa ammissibile in favore di enti pubblici e del settanta per cento in favore di privati; in ogni caso i contributi saranno accordati con preferenza agli enti pubblici.

Art. 18.

Norme procedurali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 15 e 17, secondo comma, fra le comunità montane e, per i territori non montani, tra i comprensori, nonchè i criteri generali per la concessione dei contributi medesimi.

Alla compilazione delle graduatorie e alla concessione dei contributi provvedono, per delega della Regione, le comunità montane e, per i territori non montani, i consorzi comprensoriali ove siano costituiti.

Ove non siano costituiti i consorzi comprensoriali, per i territori non montani provvede la Regione mediante gli organismi comprensoriali.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli interessati, entro il 31 marzo di ogni anno, alla comunità montana o, nei territori non montani, al consorzio o all'organismo comprensoriale competente per territorio.

Il presidente della comunità montana o il presidente del consorzio o dell'organismo comprensoriale, sulla base delle graduatorie formate dalla rispettiva assemblea nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammissione al finanziamento indicando contestualmente i termini entro cui debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.

Con il successivo provvedimento di concessione, emanato dal presidente della comunità montana o dal presidente del consorzio o dell'organismo comprensoriale, viene approvato il progetto, determinata la spesa e la misura del contributo. Nel medesimo provvedimento sono altresì fissati i termini massimi di esecuzione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi.

Dopo l'approvazione della graduatoria e prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno sessanta giorni, con contemporanea presentazione del progetto esecutivo alla comunità montana o al consorzio od organismo comprensoriale, possono dare inizio ai lavori senza che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento per la comunità montana, il consorzio comprensoriale o la Regione.

Qualora le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cui al comma precedente risultino difformi da quelle stabilite nel successivo provvedimento di concessione, i titolari delle opere stesse, che non provvedano a modificarle o ad integrarle a loro spese, decadono dal beneficio.

Fino all'entrata in vigore del regolamento degli organismi comprensoriali, i contributi destinati, a norma del primo comma del presente articolo, ai territori non montani ove non siano costituiti i consorzi comprensoriali, sono concessi dal presidente della giunta regionale, sulla base di graduatorie deliberate dalla giunta regionale di intesa con la competente commissione consiliare.

Le domande relative debbono essere presentate al presidente della giunta regionale.

Titolo V

TUTELA TECNICO-ECONOMICA DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

Art. 19.

Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali

Le comunità montane, e per i territori non montani, gli organismi comprensoriali sono tenuti alla compilazione, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, di piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei boschi, compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di enti locali, di enti pubblici e di diritto pubblico e di enti morali.

Tali piani debbono contenere altresì la regolamentazione degli eventuali usi civici.

I piani di cui al primo comma sono soggetti all'approvazione della giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente.

La Regione assume a proprio totale carico la spesa per la compilazione dei piani, sulla base del relativo preventivo.

I privati, singoli ed associati, proprietari di boschi possono chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti obblighi.

In tal caso essi possono chiedere che la Regione si accolli la spesa di compilazione dei piani relativamente alle rispettive proprietà.

Per la redazione dei piani di cui al primo comma le comunità montane e gli organismi comprensoriali possono avvalersi dei servizi tecnici della Regione.

L'attuazione dei piani di cui al primo comma è affidata ai singoli proprietari dei boschi inclusi nei piani medesimi.

I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al dieci per cento delle entrate derivanti da taglio dei boschi, da destinare all'esecuzione di opere di coltura e manutenzione dei boschi stessi.

L'importo delle somme così accantonate sarà comunicato agli ispettori ripartimentali delle foreste, i quali ne determineranno le modalità tecniche di utilizzazione, redigendo all'accorrenza apposite perizie. Qualora le opere così prescritte non vengano eseguite la Regione vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20.
Pagamento della spesa per la compilazione dei piani

Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani di cui al precedente art. 19 si provvede con le seguenti modalità di erogazione:

1) acconto nella misura del sessanta per cento all'inizio dei lavori di rilevamento e del quindici per cento alla fine degli stessi;

2) acconto nella misura del quindici per cento alla presentazione del piano;

3) saldo del restante dieci per cento dopo l'approvazione del piano.

Art. 21.
Interventi previsti nei piani di assestamento

Possono essere concessi contributi, fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile e secondo le modalità e procedure previste dal precedente art. 18, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione e il ripristino di strade di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

I contributi di cui sopra non possono essere concessi ai privati singoli.

Art. 22.
Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento

Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.

E' consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali, non superiore a tre anni, salva in ogni caso la ripresa globale prevista dai piani.

Fino a quando per i beni silvo-pastorali di proprietà degli enti indicati al primo comma dell'art. 19 non saranno stati approvati i piani di assestamento, le utilizzazioni saranno stabilite nella misura delle riprese previste nei piani scaduti o, in mancanza di essi, nella media annuale delle riprese usufruite nell'ultimo decennio.

Titolo VI
DIVIETI E SANZIONI

Art. 23.
Taglio dei boschi

Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia all'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, emanera le norme per regolare il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione; nel frattempo le norme in materia contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole provincie ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano a tutto il territorio delle provincie.

Le norme del presente articolo non si applicano ai pioppeti ed in genere alle colture arboree a rapido accrescimento destinate ad uso industriale.

Art. 24.
Taglio dei boschi d'alto fusto

Sono vietati i tagli a raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati.

Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente sono autorizzate nei seguenti casi:

1) attacchi parassitari, incendi boschivi ed interventi di ricostituzione in genere;

2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferica, piste sciistiche, cave e strade;

3) opere di pubblica utilità.

Tale autorizzazione, che conterrà le disposizioni riguardanti il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, è rilasciata dal presidente della comunità montana per le zone montane e dal presidente del consorzio comprensoriale per il restante territorio, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente.

In mancanza di consorzi comprensoriali provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

Sono consentiti i tagli di cui al primo comma qualora siano previsti nei piani di assestamento di cui al precedente art. 19.

Art. 25.
Terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'autorizzazione di cui al comma precedente, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 40, primo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è rilasciata dal presidente della comunità montana per le zone montane e, per il restante territorio, dal presidente del consorzio comprensoriale, previo parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il parere di cui al comma precedente è vincolante, se negativo, fino a quando nel territorio interessato non sarà in vigore il piano urbanistico comunitario se si tratta di zona montana o il piano territoriale di coordinamento comprensoriale se si tratta di area non montana.

In mancanza dei consorzi comprensoriali, provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato.

Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione di ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.

Art. 26.
Limiti di transito

E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui all'art. 21 della presente legge, nonchè in quelle di carattere silvo-pastorale riconosciute tali dai comuni interessati.

E' altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati sui terreni facenti parte del demanio forestale della Regione.

Art. 27.
Sanzioni

Salvo quanto disposto al successivo quarto comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell'entità del danno comunque cagionato all'ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme contenute nel titolo I, capo VI, del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, in quanto applicabile.

La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti agli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Per le violazioni dell'obbligo stabilito al primo comma dello art. 25 della presente legge, che sono accertate dagli agenti forestali nonchè dagli organi locali di polizia urbana e rurale, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 50.000.000; l'autore della violazione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Le sanzioni sono irrogate dal presidente della comunità montana ovvero dal consorzio comprensoriale per i territori non montani, il quale, contestualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emana l'ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabiliti.

Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il presidente della comunità montana ovvero del consorzio comprensoriale, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spese del trasgressore.

Le somme dovute, detratto l'ammontare della cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 25, saranno riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In mancanza dei consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, le sanzioni amministrative di cui al quarto comma sono irrogate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

Le relative somme sono introitate dalle comunità montane e dai consorzi comprensoriali, o, in mancanza di questi, dalla Regione.

Titolo VII

NORME FINANZIARIE

Art. 28.

Autorizzazioni di spesa - Parte corrente

Per gli interventi di natura corrente previsti dalla presente legge, si provvede a partire dall'esercizio finanziario 1977, con la iscrizione nei singoli bilanci regionali di competenza dei seguenti capitoli:

1) manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonchè lavori di pronto intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani (art. 3, primo comma, e secondo comma, punto 2);

2) spese per la coltura, il potenziamento e l'acquisto di mezzi tecnici per i vivai forestali, per la fornitura gratuita di piantine e per la gestione e manutenzione del demanio forestale regionale (art. 3, secondo comma, punto 1, ed art. 9);

3) spese per la formazione e l'aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, interventi per iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca (articoli 1 e 6);

4) spese per interventi contro i parassiti delle piante forestali (art. 1, ultimo comma);

5) indennizzi per l'occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimenti od a sistemazione idraulico-forestale (art. 13);

6) oneri per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale (articoli 19, quarto comma, e 20).

La dotazione annuale dei suddetti capitoli verrà determinata in sede di formazione dei singoli bilanci regionali di competenza.

A partire dall'esercizio finanziario 1977 verranno soppressi i capitoli 162101, 162102, 162202, 162203, 162205, 162206, 162208, 162209, 162210 e 162211, iscritti nel bilancio regionale 1976 per interventi analoghi a quelli previsti dai precedenti punti da 1) a 6).

Art. 29.

Autorizzazioni di spesa - Parte in conto capitale

Per gli interventi in capitale previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

1) lire 900 milioni per l'esercizio 1976 e lire 1.100 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la realizzazione dei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-agrario-forestale nei territori montani, di cui all'art. 2, punto 1, della presente legge;

2) lire 200 milioni per l'esercizio 1976 e lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per gli interventi di miglioramento ed ampliamento del demanio forestale regionale, di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

3) lire 900 milioni per l'esercizio 1976 e lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la concessione di contributi; per rimboschimenti e forestazione e per l'accrescimento del demanio forestale locale (articoli 10 e 15); per gli interventi previsti nei piani di assestamento (art. 21); per il miglioramento dei pascoli montani e per opere ed iniziative di carattere agrituristico.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 2.000 milioni per gli interventi in conto capitale di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio 1976 mediante utilizzazione rispettivamente per lire 500 milioni e per lire 1.500 milioni delle dotazioni dei capitoli 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e 281101 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, rubrica I, sono istituiti i seguenti capitoli:

261105, categoria 10ª, con la denominazione «Oneri per la realizzazione dei programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-agrario-forestale nei territori montani» e con la dotazione di lire 900 milioni;

261205, categoria 8ª, con la denominazione «Spese per il miglioramento e l'ampliamento del demanio forestale regionale» e con la dotazione di lire 200 milioni;

261206, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi per rimboschimenti e forestazione, per l'accrescimento del demanio forestale locale, per gli interventi previsti nei piani di assestamento, per il miglioramento dei pascoli montani e per spese ed iniziative di carattere agrituristico» e con la dotazione di lire 900 milioni.

Analoghe appostazioni con le dotazioni autorizzate dal primo comma del presente articolo verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali 1977 e 1978.

Per il finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge e non quantificati, si provvederà con separati provvedimenti legislativi.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Norma procedurale per l'anno 1976

Per l'anno 1976 i programmi e le domande di cui ai precedenti articoli 2 e 18, dovranno essere presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Applicabilità di altre norme

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli organi dello Stato con i competenti organi della Regione nelle funzioni corrispondenti.

Art. 32.

Direttive comunitarie

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 26 febbraio 1976*).

(5469)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761400)